



**CITTA' DI SURBO**

*Settore III – Servizio Entrate*

# **REGOLAMENTO**

**PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.)  
(a decorrere dal 1.01.2023)**

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Definizione di rifiuto
- Art. 3 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4 – Presupposto impositivo
- Art. 5 – Decorrenza dell'obbligazione tributaria
- Art. 6 – Soggetto attivo
- Art. 7 – Soggetti passivi
- Art. 8 – Superficie degli immobili
- Art. 9 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti ed esenzioni
- Art. 10 – Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 11 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico

### **TITOLO II – TARIFFE**

- Art. 12 – Determinazione delle tariffe
- Art. 13 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 14 – Piano Economico Finanziario (P.E.F.)
- Art. 15 – Articolazione della tariffa
- Art. 16 – Istituti scolastici statali
- Art. 17 – Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 18 – Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche
- Art. 19 – Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 20 – Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 21 – Tariffa per Attività Ricettiva
- Art. 22 – Tributo giornaliero
- Art. 23 – Tributo provinciale

### **TITOLO III – RIDUZIONE E AGEVOLAZIONI**

- Art. 24 – Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 25 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 26 – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

- Art. 27 – Riduzioni per avvio al riciclo in modo autonomo
- Art. 28 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 29 – Ulteriori agevolazioni
- Art. 30 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

#### **TITOLO IV – DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONI**

- Art. 31 – Dichiarazione per l’attivazione del servizio
- Art. 32 – Dichiarazione di variazione o cessazione
- Art. 33 – Funzionario Responsabile
- Art. 34 – Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
- Art. 35 – Termini e modalità per il versamento
- Art. 36 – Rimborsi
- Art. 37 – Compensazioni
- Art. 38 – Rateizzazioni
- Art. 39 – Ravvedimento operoso
- Art. 40 – Avviso di accertamento
- Art. 41 – Sanzioni ed interessi
- Art. 42 – Contenzioso tributario
- Art. 43 – Importi minimi

#### **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 44 – Disposizioni finali
- Art. 45 – Norme di rinvio

**Allegato 1 “Utenze domestiche – classificazione”**

**Allegato 2 “Utenze non domestiche - classificazione”**

**Allegato 3 “Allegato L-QUATER alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)”**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, da applicarsi sul territorio del Comune di Surbo, in conformità alla potestà regolamentare generale riconosciuta ad opera dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 del citato art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di Tassa sui Rifiuti nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale, e di quanto emanato dall'Autorità Regolatoria, "ARERA".

### **Art. 2**

#### **Definizione di rifiuto**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b - ter), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
  - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L - quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L - quinquies;
  - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c, d ed e.”
4. Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
  - b. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
  - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
  - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
  - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
  - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani;
  - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
  - i. i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.
6. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

### **Art. 3**

#### **Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
- a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

- c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - d. i rifiuti radioattivi;
  - e. i materiali esplosivi in disuso;
  - f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
  - g. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a. le acque di scarico;
  - b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  - d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

#### **Art. 4**

##### **Presupposto impositivo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Si intendono per:
  - a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

- b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c. utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
  - d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, ecc, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Qualora dette utenze abbiano cessato l'attività, ma i locali non siano vuoti, anche se sfitti, saranno assoggettate alla categoria 3 (autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta) di cui all'Allegato 2.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
6. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessorie o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

#### **Art. 5**

#### **Decorrenza dell'obbligazione tributaria**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti regolare dichiarazione.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i prescritti termini, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvo prova contraria. Le variazioni di tariffa saranno, di regola, conteggiate a conguaglio e/o consuntivo.

#### **Art. 6**

## **Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Surbo nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **Art. 7**

### **Soggetti passivi**

1. Soggetto passivo del tributo è, la persona fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.
3. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - a. per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
  - b. per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti. E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta di accollo ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 212/2000 come disciplinato dall'art. 1 del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

## **Art. 8**

### **Superficie degli immobili**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritta in catasto e corredate di planimetria) la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
2. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:
  - a. i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
  - b. le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
  - c. le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
  - d. le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
  - e. i locali tecnici.La superficie delle aree esterne assoggettabili a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
4. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C) e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
6. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della legge n. 147/2013.
7. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti sono soggetti al tributo i locali adibiti a magazzini, uffici, bar o rivendita di qualsiasi genere, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
8. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei tributi sui rifiuti preesistenti all'introduzione della TARI.
9. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'ottanta per cento

della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

## **Art. 9**

### **Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti ed esenzioni**

1. Sono escluse dal tributo :
  - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi, terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - c. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditori o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
  - d. le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative;
  - e. le utenze domestiche prive di arredo ma servite da utenze condominiali o comuni a più unità immobiliari per le quali non è possibile la cessazione autonoma;
2. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti:
  - a. i locali impraticabili;
  - b. i locali in stato di abbandono;
  - c. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - d. i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
  - e. gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - f. i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - g. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto e relative pertinenze.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.
4. Le circostanze di cui ai commi precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti ed altro.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 10**

##### **Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Ai fini di cui al comma precedente, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 9.

#### **Art. 11**

##### **Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico**

1. Nella determinazione della superficie dei locali o delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza, ovvero quelli utilizzati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate di seguito:

<i>Descrizione</i>	<i>% di riduzione</i>
ambulatori e poliambulatori, laboratori di analisi, laboratori radiologici ed odontotecnici, studi medici, dentistici e veterinari (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla	15

Legge 833/88 e successive variazioni)	
attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)	20
laboratori di carpenteria metallica e produzione di manufatti in laminati in ferro ed alluminio, officine elettrotecniche	20
distributori di carburante, autolavaggi	10
autofficine per riparazione veicoli, gommisti, elettrauto,	20
autocarrozzerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, produzione di ceramiche, smalterie, produzione di plastiche e vetroresine, marmorie.	25
tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, allestimenti pubblicitari e insegne luminose	20
laboratori fotografici, eliografie	10
Imprese di trasporto e di logistica	15
parrucchieri, estetisti, beauty farm	10
esercizi commerciali	10

4. Per le fattispecie non riconducibili alle tipologie sopra indicate, il Comune, esaminata la documentazione prodotta dal contribuente, può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali quantitative di analogo tipo di rifiuti speciali.
5. Per fruire dell'esclusione/riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono, a pena di decadenza:
  - a. indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e il codice ATECO corrispondente all'attività svolta, nonché le superfici di formazione, anche promiscua, dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. La dichiarazione, originaria o di variazione, è efficace, purché permangano i requisiti necessari, anche per gli anni successivi a quello di rituale presentazione;
  - b. alla dichiarazione di cui al punto precedente, deve essere allegata apposita planimetria catastale firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata dei locali o delle aree scoperte ed individui le porzioni degli stessi ove si formano di regola solo rifiuti speciali o pericolosi;
  - c. comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando i formulari attestanti lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, ovvero presentare, entro la stessa data, apposita autocertificazione, ad ogni effetto di legge, attestante sia l'obiettivo impossibilità o estrema difficoltà ad individuare le superfici escluse dal tributo e sia i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER;
6. In assenza di apposita dichiarazione, corredata della necessaria documentazione, da parte del produttore dei rifiuti, o nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti di cui alla lettera c) del comma precedente, non potrà essere applicato alcun abbattimento di cui al

presente articolo e la riduzione è valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.

## **TITOLO II TARIFFE**

### **Art. 12 Determinazione delle Tariffe**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa, approvata annualmente con Delibera del Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali, è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e dai successivi criteri determinati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

### **Art. 13 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

### **Art. 14 Piano Economico Finanziario (P.E.F.)**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b. una relazione descrittiva dei valori riportati nella modulistica e dei sottostanti valori contabili;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, provvede alla conseguente approvazione del PEF. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

## **Art. 15**

### **Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica. Le utenze non domestiche, riportate nell' Allegato 2 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le utenze domestiche, riportate nell'Allegato 1, sono invece classificate in base al numero di occupanti.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, ovvero determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, ovvero rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
    - il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
    - le entrate effettivamente conseguite e incasate a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
    - le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
    - le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
4. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

#### **Art. 16**

##### **Istituti scolastici statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31) e da quanto disposto in materia dalle modalità di elaborazione dei costi del servizio.
2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti

#### **Art. 17**

##### **Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti ai fini del calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'approvazione delle tariffe con apposita delibera del Consiglio Comunale.

### **Art. 18**

#### **Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche occupate/detenute da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.
2. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare (es. le colf che dimorano presso la famiglia). Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri domiciliati altrove.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa, non sono considerati per l'intero anno solare ai fini della determinazione del numero dei componenti e del calcolo del tributo nel caso in cui si tratti di:
  - a. soggetto che svolge attività di studio, servizio di volontariato o lavoro al di fuori dal territorio comunale;
  - b. degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo;
  - c. soggetti dimoranti in istituti penitenziari, comunità di recupero, centri socio-educativi
  - d. soggetto che svolge attività di volontariato o di lavoro all'estero.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano solo previa presentazione dell'interessato di regolare richiesta di agevolazione corredata da idonea documentazione stabilito dal presente Regolamento fattispecie (contratto di lavoro, contratto di affitto, certificato di iscrizione presso le sedi Universitarie, utenze ecc.) e purché la dimora al di fuori dell'abitazione di residenza si protrae per le fattispecie di cui alla lett. a) per un periodo almeno di 8 mesi e per le fattispecie di cui alle lett. b),c),d), per un periodo non inferiore all'anno solare.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persona che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero degli occupanti viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in n. 2

unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

Per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel Comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nelle dichiarazioni, è fissato in una unità.

6. Le pertinenze dell'abitazione quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili, in caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, si considerano occupati da una unità; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, con possibilità di conguaglio in caso di variazioni successivamente verificatesi.

#### **Art. 19**

#### **Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **Art. 20**

#### **Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate all'Allegato 2 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante

nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, è applicata una tariffa per l'attività ed una per l'abitazione, in base alle rispettive quote di superficie di competenza.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

## **Art. 21**

### **Tariffa per Attività Ricettiva**

1. Alle attività di Bed & Breakfast a conduzione familiare si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche ovvero quella utilizzata per le abitazioni applicando la tariffa fissa e variabile prevista per il nucleo familiare di sei componenti.
2. Si intende per attività di Bed & Breakfast a conduzione familiare, ai sensi della normativa vigente, l'attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione, ed è esercitata in un'unica unità immobiliare da chi vi dimora stabilmente per l'intero periodo in cui dichiara di svolgere l'attività di accoglienza, che va da un minimo di novanta giorni ad un massimo di duecento settanta giorni nell'arco dell'anno solare.
3. Alle attività di Bed & Breakfast svolta in forma imprenditoriale si applica la tariffa prevista per le utenze non domestiche, applicando la categoria prevista per alberghi senza ristorante (cat.8 di cui all'allegato 2 del presente Regolamento).
4. Si intende per attività di Bed & Breakfast in forma imprenditoriale, ai sensi della normativa vigente, l'attività ricettiva svolta in maniera continuativa professionale e con iscrizione nel registro delle imprese e provviste di codice ATECO.
5. Alle attività di case ed appartamenti per vacanza, intendendosi per esse quelle svolte in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti, si applica la tariffa prevista per le utenze non domestiche, applicando la categoria alberghi senza ristorante (cat.8 di cui all'allegato 2 del presente Regolamento).

6. Alle attività agrituristiche, da intendere quelle quali ricettive ed di ospitalità esercitate da imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda, si applica la tariffa prevista per le utenze non domestiche ,ovvero a seconda dei casi, la categoria prevista per alberghi con ristorante (cat.7 di cui all'allegato 2 del presente regolamento) oppure la categoria prevista per alberghi senza ristorante (cat.8 di cui all'allegato 2 del presente regolamento) .

## **Art. 22**

### **Tributo giornaliero**

1. Per soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, rapportando a giorno la tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
5. Il versamento del tributo giornaliero nel caso di occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 847, della L. n. 160/2019.
6. L'Ufficio comunale competente al rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico è tenuto a comunicare all' Ufficio tributi tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate, ai fini della corretta applicazione della Tassa sui rifiuti.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Tari annuale.

## **Art. 23**

### **Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lecce sull'importo del tributo comunale.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

### **TITOLO III RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

#### **Art. 24**

#### **Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a. abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche ed applicabile esclusivamente ai soggetti residenti nel Comune: riduzione del 20%;
  - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare: riduzione del 15%;
  - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di 183 giorni all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare: riduzione 15%; La predetta riduzione non si cumula né con quella di cui alla lettera b) del presente articolo né con quella di cui alla lettera e) del presente articolo;
  - d. fabbricati rurali ad uso abitativo (categoria A/6): riduzione del 10 %.
  - e. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
  - f. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo: riduzione 15%.
2. Per le Utenze domestiche che attuano la pratica del compostaggio domestico dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione 30% della quota variabile.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Negli stessi termini il contribuente è tenuto a dichiarare il venire meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione.
4. La presentazione tardiva non verrà presa in considerazione per l'anno di riferimento. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Per la riduzione di cui al punto 3, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda al Regolamento per il Compostaggio domestico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 22/04/2021.

#### **Art. 25**

##### **Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte variabile, del 20 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (DIA o SCIA). In assenza della predetta documentazione, l'uso stagionale può essere comprovato in fatto attraverso l'esibizione del registro dei corrispettivi.
3. Si applicano il terzo e il quarto comma dell'articolo 24.

#### **Art. 26**

##### **Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico**

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche nell'ipotesi di cui al comma 1, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore ai due anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio congiuntamente all'Ente, i quali hanno facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n.

41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CEER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree (opzionale), con decorrenza immediata (o dall'anno successivo). L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 2 anni.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le utenze non domestiche che hanno conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente al recupero nell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

#### **Art. 27**

##### **Riduzioni per avvio al riciclo in modo autonomo**

1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione

rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 40 della quota variabile.
3. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
4. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

#### **Art. 28**

##### **Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti viene svolto col metodo "porta a porta", per cui il ritiro viene effettuato direttamente presso domicilio di ogni contribuente; nelle zone non servite, il tributo è dovuto nella misura del 40% della tariffa.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### **Art. 29**

##### **Ulteriori agevolazioni**

1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori agevolazioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio, per eventi di carattere eccezionale, calamità naturali, pandemie e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.
2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui all'articolo che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
3. Con delibera del Consiglio Comunale, sono approvate le agevolazioni di cui al comma 1, del presente articolo, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso

l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.

4. Le agevolazioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.

### **Art. 30**

#### **Cumulo di riduzioni e agevolazioni**

1. Le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente regolamento non sono cumulabili e pertanto sarà applicato il regime più favorevole al contribuente.

## **TITOLO IV**

### **DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONI**

#### **Art. 31**

#### **Dichiarazione per l'attivazione del servizio**

1. Il soggetto passivo, di cui all'art.7 del presente Regolamento, ha l'obbligo di presentare apposita dichiarazione al verificarsi del presupposto impositivo così come definito dall'art. 4 del presente Regolamento. Tale dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata al Comune entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, compilando l'apposito modulo reso disponibile dell'Ufficio con le modalità previste e rese note.
3. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
  - b. i dati identificativi dell'utente, tra i quali:
    - per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
    - per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
  - c. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
  - d. i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
    - per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati
    - per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza;
  - e. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
4. L'Ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla richiesta di attivazione del servizio;

## **Art. 32**

### **Dichiarazione di variazione o cessazione**

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 31, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
2. Per i nuclei familiari di residenti, le seguenti variazioni anagrafiche rilevanti ai fini tributari saranno direttamente applicate dall'ufficio:
  - a. emigrazione in altro paese, solo nei casi di utenza intestata a capofamiglia o altro soggetto;
  - b. nuovi nati;
  - c. cambio di residenza all'interno del Comune, solo nei casi di trasferimento in un nucleo familiare già costituito;
  - d. nuove iscrizioni anagrafiche nel Comune, solo nei casi di trasferimento in un nucleo familiare già costituito.

Resta ferma la possibilità di presentare comunque apposita dichiarazione da parte del soggetto passivo per le ipotesi riportate al comma precedente;

3. La richiesta di variazione o cessazione del servizio deve essere presentata al Comune entro novanta (90) giorni solari dalla data di variazione/cessazione del possesso o della detenzione dell'immobile, compilando l'apposito modulo reso disponibile dell'Ufficio con le modalità previste e rese note.
4. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
  - b. i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  - c. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
  - d. i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
  - e. l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
  - f. la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
5. Si considera idonea prova di cessazione:
  - a. la dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e l'assenza di arredi, impianti ed attrezzature per l'immobile in questione;
  - b. la presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;

- c. in caso di locazione, la lettera di disdetta del relativo contratto se risulta notificata al proprietario-locatore e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione oggetto di disdetta.
6. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine di cui sopra, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al comma 3, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente prova, entro il termine di 5 anni dall'avvenuta cessazione, l'insussistenza del presupposto impositivo. A tal fine l'utente deve dimostrare la data di effettiva cessazione e fornire la prova di non avere continuato, dalla data indicata, il possesso o la detenzione dell'immobile, producendo l'idonea documentazione prevista dal comma precedente, oppure che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. In difetto dell'idonea documentazione di cui sopra, la cessazione ha effetto dalla data di presentazione della dichiarazione tardiva.
8. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi devono provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 3. In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.
9. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di riduzioni/esclusioni di superfici devono essere presentate entro il termine di cui al comma 3 dalla data di sussistenza dei requisiti; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
10. L'Ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla richiesta di variazione/cessazione del servizio.

### **Art. 33**

#### **Funzionario Responsabile**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla Tari stessa.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, utilizzare i dati acquisiti per altro tributo e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno cinque giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

### **Art. 34**

#### **Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati**

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune richieste di informazione, reclami scritti o richieste di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.
2. A tal fine il Comune predispone specifica modulistica contenente almeno i seguenti campi:
  - a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
  - b. i dati identificativi del contribuente:
    - il nome, il cognome e il codice fiscale;
    - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
    - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
    - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
    - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
    - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
    - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, una motivata risposta scritta indicando almeno i seguenti elementi minimi:
  - a. il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
  - b. la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
  - c. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
  - d. l'elenco della eventuale documentazione allegata.

5. Con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, la risposta riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
6. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto sarà oggetto di rimborso.
7. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **Art. 35**

#### **Termini e modalità per il versamento**

1. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
2. L'avviso di pagamento è emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 3 rate di acconto e n. 1 rata a saldo con le seguenti scadenze:
  - 1° rata acconto: entro il 30 giugno
  - 2° rata acconto: entro il 31 agosto

- 3° rata acconto: entro il 31 ottobre
- rata unica acconto: entro il 30 giugno
- rata unica saldo: entro il 31 dicembre.

Come previsto L'art. 13, comma 15- ter, di 201/2011, l'ammontare dell'acconto è determinato in misura complessivamente pari all' 70% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. Mentre l'ammontare del saldo è determinato sulla base degli atti approvati per l'anno di competenza, tenendo conto di quanto già richiesto in sede di acconto.

4. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento cade di sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.
6. Nel caso in cui vengano presentate le dichiarazioni di inizio occupazione o di variazione in un momento successivo all'approvazione del ruolo ordinario, gli importi scaturiti dalla liquidazione del tributo saranno corrisposti dal contribuente, in un'unica soluzione, mediante approvazione di apposito ruolo, detto "suppletivo" e successiva elaborazione di avviso di pagamento con scadenza fissata al 31 ottobre.
7. Se a seguito della liquidazione di cui al comma precedente emerga un credito in favore del contribuente, si procederà alla compensazione con gli importi dovuti per l'annualità successiva. In caso di cessione dell'utenza, il credito verrà rimborsato o portato in compensazione di eventuali debiti del contribuente nei confronti dell'Ente.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. Nel caso in cui l'inadempimento perduri, si procederà come disciplinato dall'art. 40 del presente Regolamento.
9. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 3 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

### **Art. 36** **Rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 164 della Legge 296/06, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla

restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:

- a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;

In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.

#### **Art. 37**

#### **Compensazioni**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia stata presentata apposita dichiarazione o comunicazione congiunta
2. Nel rispetto delle disposizioni dettate nei precedenti commi, il contribuente può, in alternativa al rimborso, richiedere che le somme versate e non dovute possano essere compensate con gli importi dovuti per lo stesso tributo per gli anni successivi, ovvero a seguito di notifica di avvisi di accertamento. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

#### **Art. 38**

#### **Rateizzazioni**

1. In caso di temporanea e documentata situazione di obiettiva difficoltà, su istanza del contribuente è possibile concedere la dilazione degli importi dovuti all'Ente a seguito di notifica di avvisi di accertamento o di solleciti di pagamento.
2. Le modalità per accedere al beneficio della dilazione sono disciplinate nel Regolamento generale delle entrate dell'Ente.
3. E' possibile richiedere ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui all'art. 34:
  - a. agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - b. a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;

- c. qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
4. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
  5. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
  6. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:
    - a. degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
    - b. degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.Gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 3 lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.
  7. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune; Nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212<sup>1</sup>.

### **Art. 39**

#### **Ravvedimento operoso**

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 471/1997, così come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera o) del D.lgs. n. 158/2015, e di quanto previsto dall'art. 10-bis del D.L. n. 124/2019, gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzanti eseguendo spontaneamente il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi moratori, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito, e della sanzione in misura ridotta.
2. La possibilità di utilizzare l'istituto giuridico del ravvedimento operoso è preclusa se la violazione è già stata contestata o qualora il contribuente sia venuto a conoscenza di operazioni di verifica, ispezione o altra attività accertativa iniziata dall'Ufficio.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rimanda a quanto disciplinato dal Regolamento generale delle entrate dell'Ente.

**Art. 40**  
**Avviso di accertamento**

1. Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o pec, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. L'avviso può essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo riportando l'indicazione a stampa del nominativo ai sensi della Legge 549/95, oppure con firma digitale se notificato a mezzo di posta elettronica certificata nei casi previsti.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 792 della Legge 160/19, l'avviso di accertamento emesso a partire dal 1° gennaio 2020 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale.
6. L'avviso di accertamento deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni.
7. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. I riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all'ingiunzione di cui al RD 639/10, si intendono effettuati all'avviso di accertamento.

8. L'avviso di accertamento non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 20 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al presente articolo che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.
9. Ricorrendone i presupposti, l'atto di accertamento può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri contenuti nel decreto legislativo 218/97, come recepito dal Regolamento generale delle entrate.

#### **Art. 41**

#### **Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento d'imposta, si applica la sanzione del 30 per cento del tributo non versato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.
3. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente articolo 19 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. In caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale aumentato di 1 punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 42**

#### **Contenzioso tributario**

1. Per il contenzioso in materia di tassa sui rifiuti si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 546/92 al quale si rinvia.

#### **Art. 43**

#### **Importi minimi**

1. In fase di riscossione volontaria il versamento non è dovuto per importi annui inferiori ad € 12,00.
2. In ragione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica di avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, compreso sanzioni ed interessi, sia inferiore ad € 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. In ragione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono rimborsi o compensazioni per importi unitari inferiori ad € 20,00.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 44 Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. Con l'entrata in vigore sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti e i precedenti Regolamenti.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

### **Art. 45 Norme di rinvio**

1. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
2. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

## **ALLEGATO 1**

### **UTENZE DOMESTICHE - CLASSIFICAZIONE**

*Le utenze domestiche sono classificate nelle seguenti categorie:*

	<b>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</b>
<b>1</b>	<i>Utenze domestiche con n. 1 componente</i>
<b>2</b>	<i>Utenze domestiche con n. 2 componenti</i>
<b>3</b>	<i>Utenze domestiche con n. 3 componenti</i>
<b>4</b>	<i>Utenze domestiche con n. 4 componenti</i>
<b>5</b>	<i>Utenze domestiche con n. 5 componenti</i>
<b>6</b>	<i>Utenze domestiche con n. 6 o più componenti</i>

## **ALLEGATO 2**

### **UTENZE NON DOMESTICHE - CLASSIFICAZIONE**

*Le utenze non domestiche sono classificate nelle seguenti categorie:*

	<b>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE</b> (Comuni con più di 5.000 abitanti)
<b>1</b>	<i>Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ...)</i>
<b>2</b>	<i>Cinematografi, teatri</i>
<b>3</b>	<i>Autorimesse, magazzini senza vendita diretta</i>
<b>4</b>	<i>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</i>
<b>5</b>	<i>Stabilimenti balneari</i>
<b>6</b>	<i>Autosaloni, esposizioni</i>
<b>7</b>	<i>Alberghi con ristorante</i>
<b>8</b>	<i>Alberghi senza ristorante</i>
<b>9</b>	<i>Carceri, case di cura e di riposo, caserme</i>
<b>10</b>	<i>Ospedali</i>
<b>11</b>	<i>Agenzie, uffici</i>
<b>12</b>	<i>Banche, istituti di credito, studi professionali</i>
<b>13</b>	<i>Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta</i>
<b>14</b>	<i>Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai</i>
<b>15</b>	<i>Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti</i>
<b>16</b>	<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>
<b>17</b>	<i>Barbiere, estetista, parrucchiere</i>
<b>18</b>	<i>Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)</i>
<b>19</b>	<i>Autofficina, carrozzeria, elettrauto</i>
<b>20</b>	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>
<b>21</b>	<i>Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie</i>
<b>22</b>	<i>Birrerie, hamburgerie, mense</i>
<b>23</b>	<i>Bar, caffè, pasticceria</i>
<b>24</b>	<i>Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)</i>
<b>25</b>	<i>Plurilicenze alimentari e miste</i>
<b>26</b>	<i>Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio</i>
<b>27</b>	<i>Ipermercati di generi misti</i>
<b>28</b>	<i>Banchi di mercato generi alimentari</i>
<b>29</b>	<i>Discoteche, night club</i>

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice Civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

### **ALLEGATO 3**

#### **Allegato L-QUATER alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152**

#### **Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)**

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
Carta cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
Plastica	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
Legno	Imballaggi in legno	150103
	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 (ovvero non contenente sostanze pericolose)	200138
Metallo	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
Imballaggi compositi	Imballaggi in materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
Tessile	Imballaggi in materiale tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200130

Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301